

Razzismo e attività sportiva: un ripensamento critico allo stato dell'arte per una piena attuazione del diritto allo sport

Luigi Melica

1. Introduzione

Il fenomeno sportivo è da sempre attraversato da "narrazioni" potenti: racconti identitari, miti collettivi, immagini di eroi ed eroine che diventano simboli condivisi. Attorno allo sport si costruiscono storie che parlano di universalità, di fraternità, di merito e di uguaglianza, come se l'arena sportiva fosse uno spazio neutro e autosufficiente, capace di sospendere le tensioni sociali in nome di un linguaggio comune. Ma queste stesse narrazioni, che spesso celebrano lo sport come "grande livellatore", possono trasformarsi in dispositivi che oscurano le asimmetrie di potere, occultano pratiche discriminatorie e contribuiscono a normalizzare stereotipi radicati.

Analizzare il razzismo nello sport significa quindi interrogarsi sulle narrazioni che lo sostengono, che lo legittimano, o che gli permettono di riapparire anche quando l'apparato normativo sembra opporvisi. Significa esplorare come i racconti mediatici, le simbolizzazioni collettive, le retoriche istituzionali e le percezioni del pubblico partecipino alla costruzione di un immaginario che può essere inclusivo o escludente, emancipatorio o oppressivo. In questo senso, il diritto, le politiche sportive e gli strumenti disciplinari non operano mai nel vuoto: si inseriscono in un ecosistema narrativo che può amplificarne la portata o renderli inefficaci.

Lo sport, che viene frequentemente esaltato per il linguaggio universale di inclusione e fratellanza, trasmette, in alcune sue pratiche quotidiane, un quadro molto meno rassicurante, a causa di frequenti episodi di razzismo, esclusione e violenza verbale¹. L'arena sportiva, lungi dal costituire uno spazio neutro o separato rispetto alle dinamiche discriminatorie che attraversano le nostre società, tende piuttosto ad amplificare le tensioni e le contraddizioni: ciò avviene tanto attraverso i cori e gli insulti razzisti rivolti agli atleti di origine africana o afrodiscendente, quanto per il tramite delle campagne d'odio nei loro confronti veicolate sui social media. In Italia, gli episodi sono innumerevoli, e, come nel resto d'Europa, hanno prevalentemente riguardato il mondo del calcio che, dato il numero di spettatori, è il teatro nel quale tali fenomeni sono più frequenti². Mi limito a citare solo i più paradigmatici. Nel 2019, allo stadio di

¹ Cfr., *Sport and challenges to racism*, a cura di J. Long, K. Spracklen, Springer, New York 2010; *Sport, racism and ethnicity*, a cura di G. Jarvie, Routledge, London 2005; N., L. Hall, D. Kilvington, J. Price, A. Saeed, *Sport, racism and social media*, Routledge, London 2017.

² Cfr. *Racism in Football: Global Perspectives*, a cura di M. Doidge, M. Lieser, T. Sorek, Bristol University Press, Bristol 2023; S.A. Talesh, S.L. Levitt, *A Mile Wide but an Inch Deep: Pervasive Racism in International*

Cagliari, il calciatore allora militante nella Juventus Moise Kean veniva insultato con versi scimmieschi e insulti razzisti; l'arbitro sospendeva momentaneamente la gara chiedendo che fosse dato un annuncio con gli altoparlanti in attuazione del primo step del protocollo UEFA (cfr. *infra*)³. Negli anni successivi, lo stesso giocatore veniva reiteratamente offeso sui *social network*, a dimostrazione di come il razzismo e l'odio non si esauriscano nello spazio dello stadio, ma proseguano nella dimensione digitale⁴. Altri episodi simili hanno riguardato il calciatore Mario Balotelli⁵. In un caso, nello stadio del Verona, il giocatore è stato oggetto di ripetuti insulti razzisti, e, nuovamente, si applicava solo parzialmente il protocollo della Federazione: la gara veniva sospesa per alcuni minuti; l'arbitro si limitava ad annunciare l'eventualità di una sospensione più lunga, ma poi si riprendeva e la società veniva sanzionata con un solo turno di chiusura parziale dello stadio, mentre il tifoso individuato come il responsabile dell'accaduto veniva escluso dalle gare. Ma non è la sola Italia a essere teatro di questi deprecabili episodi. Nel 2021, durante la partita Cádiz-Valencia del campionato spagnolo, il pubblico insultava pesantemente il difensore Mouctar Diakhaby; la squadra del Valencia abbandonava il terreno di gioco in segno di protesta, determinando una sospensione temporanea della gara. Poi, però, richiamata dall'arbitro era costretta a rientrare per timore di una sconfitta a tavolino, anche se il giocatore insultato rimaneva negli spogliatoi non essendo nelle condizioni psicologiche di proseguire la gara⁶. Ripetutamente, poi, il talentuoso calciatore del Real Madrid Vinícius Júnior (come molti altri giocatori di colore) è stato oggetto di ripetute aggressioni verbali, ma mai, nelle rispettive competizioni, si è andati oltre la minaccia di chiusura anticipata della gara, anche se l'episodio riguardante Vinicius ha dato origine alla prima pronuncia giurisprudenziale sul tema⁷.

Football, Symbolic Compliance, and a Substantive Path Forward, in «U. Pa. JL & Soc. Change», 2023, vol. 27, n. 3, pp. 131-172.; M. Valeri, *Che razza di tifo: dieci anni di razzismo nel calcio italiano*, Donzelli, Roma 2010; A. Giambartolomei, *Guida al razzismo nel calcio italiano*, in «lavalibera», 05.04.2023, link: https://lavalibera.it/it-schede-278-calcio_campionato_seriea_razzismo, ultima consultazione: 10.02.2026.

³ Cfr. E. Gamba, *Kean, ultimo bersaglio da stadio. E sul razzismo indaga la Digos*, in «repubblica.it», 03.04.2019, link: https://www.repubblica.it/sport/2019/04/03/news/calcio_razzismo_kean_juventus_cagliari_digos-300991972/, ultima consultazione: 10.02.2026.

⁴ Cfr. J. Cleland, *Racism, football fans, and online message boards*, in «Journal of Sport and Social Issues», 2014, vol. 38, n. 5, pp. 415-431.

⁵ Cfr. P. Andrisani, *Il dodicesimo uomo in campo: il caso Balotelli e il razzismo nel pallone*, in *Cronache di ordinario razzismo. Quinto libro bianco del razzismo in Italia*, a cura di Lunaria, Lunaria, Roma 2020, pp. 205-211; M. Doidge, *'If you jump up and down, Balotelli dies': Racism and player abuse in Italian football*, in «International Review for the Sociology of Sport», 2015, vol. 50, n. 3, pp. 249-264.

⁶ Ansa, *Calcio: insulto razzista, difensore Valencia se ne va da campo*, in «ansa.it», 04.04.2021, link: https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2021/04/04/calciainsulto-razzistadifensore-valencia-se-ne-va-da-campo_b25a76ae-6f9d-48a7-97cc-61e72fd3525f.html, ultima consultazione: 10.02.2026.

⁷ La sentenza del *Juzgado de Instrucción* n. 10 di Valencia del 10 giugno 2024 riguarda i cori e i gesti razzisti rivolti a Vinícius Júnior da tre tifosi del Valencia CF durante la partita Valencia-Real Madrid del 21 maggio 2023 allo stadio "Mestalla". Gli imputati sono stati condannati a otto mesi di reclusione per

Anche nel circuito delle competizioni organizzate dalla Federazione europea del calcio (l'UEFA) si sono registrati episodi simili. Emblematico è quanto verificatosi durante la partita Bulgaria-Inghilterra (valida per la qualificazione a Euro 2020), interrotta due volte per cori razzisti, con messaggi dello *speaker* che richiamavano esplicitamente la possibilità di abbandono definitivo in attuazione del terzo stadio del protocollo: l'incontro proseguiva fino al termine e l'UEFA si limitava a sanzionare la Federazione bulgara con la chiusura parziale dello stadio e una sanzione pecuniaria⁸. Molto gravi, inoltre, sono stati gli episodi riguardanti gli insulti razzisti subiti nella stessa competizione dai calciatori Rashford, Sancho e Saka, i quali, anche al termine del campionato europeo, sono stati travolti via social da messaggi razzisti⁹.

Il fenomeno del razzismo ha dunque assunto una dimensione strutturale dentro come fuori dai campi da gioco, soprattutto per mezzo delle piattaforme *social*. Tuttavia, mai sino ad oggi la c.d. *three-step rule* varata dall'UEFA è stata applicata sino in fondo¹⁰. L'esperienza mostra infatti che l'utilizzazione di questo rimedio sia rimasto inefficace, di sovente fermandosi al primo gradino del protocollo, con l'effetto che le sanzioni economiche irrogate successivamente si sono rivelate modeste rispetto alla gravità dei fatti. Infine, eccetto forse alcune campagne adottate di recente (*infra*, cfr. par. 2), non possono registrarsi interventi strutturali di prevenzione e di educazione che siano stati in grado di incidere sulla cultura dei club e delle tifoserie, le quali continuano a insultare gli atleti. I dati raccolti, del resto, sono difficilmente equivocabili: Il Rapporto pilota *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, curato da UNAR, UISP e Lunaria, riporta 211 casi di discriminazione tra giugno 2021 e giugno 2022, con il 93,6 % dei motivi di natura etnico-razziale o territoriale¹¹. Questa evidenza empirica conferma la

avere imitato versi scimmieschi e rivolto insulti legati al colore della pelle del calciatore, ledendone gravemente la dignità e integrità morale davanti a migliaia di spettatori e a un pubblico televisivo globale. La denuncia era stata presentata dalla stessa Lega professionistica (*LaLiga*), dalla società del Real Madrid e dallo stesso calciatore. Trattasi della prima condanna decretata nell'ordinamento spagnolo per fenomeni di questo tipo. Cfr. Y. Gunawan, Yordan, K.S. Azham, I.R.A. Napitupulu, *An Overview of Human Rights Violations Against Racial Discrimination: Case Study of Racism Against Vinicius Jr*, in «Substantive Justice International Journal of Law», 2024, vol. 7, n. 1, pp. 1-12.

⁸ BBC, *Bulgaria fans' racism: Racist abuse of England players leads to stadium ban*, in «bbc.com», 29.10.2019, link: <https://www.bbc.co.uk/sport/football/50212951>, ultima consultazione: 10.02.2026.

⁹ Sky, *Euro 2020, insulti razzisti ai calciatori: arrestati tifosi in Inghilterra*, in «tg24.sky.it», 16.07.2021, link: <https://tg24.sky.it/mondo/2021/07/16/europei-2021-insulti-razzisti-arresti-inghilterra>, ultima consultazione: 10.02.2026.

¹⁰ UEFA, *Empowering referees to act against racism: UEFA's three-step procedure*, in «uefa.com», 15.10.2019, link: <https://www.uefa.com/news-media/news/0256-0f8e70d1f5fd-c982ef234981-1000--empowering-referees-to-act-against-racism-uefa-s-three-step/>, ultima consultazione: 10.02.2026.

¹¹ Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, *Le discriminazioni nello sport. Rapporto pilota*, in «unar.it», 20.10.2022, link: <https://www.unar.it/portale/documents/20125/d0ecb1a7-3dde-e515-5407-1aac149a4d3d>, ultima consultazione: 10.02.2026. Cfr. anche D. Valeri, *Chi può giocare? Discriminazioni e resistenze nei campi sportivi italiani*, in «uisp.it», 2025, link: <https://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2025/REPORT%20RICERCA%20SIC%20DEFINITIVO.pdf>, ultima consultazione: 10.02.2026.

persistente vulnerabilità del sistema sportivo rispetto al razzismo e alle altre manifestazioni di odio, quali l'antisemitismo e le condotte ostili nei confronti di persone con disabilità.

2. La disciplina normativa

Sul versante del diritto internazionale, gli strumenti normativi a presidio del principio di non discriminazione risultano ormai articolati e, almeno sul piano formale, tendenzialmente coerenti. La *Carta internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport* dell'UNESCO afferma in modo inequivoco che «ogni essere umano ha il diritto fondamentale all'educazione fisica, all'attività fisica e allo sport, senza discriminazione fondata su origine etnica, genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, condizione economica o qualsiasi altra base»¹². A livello regionale europeo, la *Carta europea dello sport* varata dal Consiglio d'Europa – nella versione rivista del 2021 – ribadisce che la pratica sportiva deve essere accessibile «a tutti», senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza a minoranze nazionali, nascita o qualsiasi altra condizione, vincolando gli Stati membri ad adottare politiche sportive inclusive e coerenti con gli standard della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹³.

All'interno della *Carta olimpica*, il Principio fondamentale n. 6 stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà sanciti dalla *Carta* «deve essere assicurato senza discriminazione di alcun tipo, quale che sia la razza, il colore, il sesso, l'orientamento sessuale, la lingua, la religione, l'opinione politica o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione». In attuazione di tale principio, la regola n. 2, par. 6, attribuisce al CIO il compito di «agire contro qualsiasi forma di discriminazione che colpisca il Movimento olimpico». La medesima logica è recepita negli accordi tra il CIO e le città ospitanti le competizioni olimpiche che dal 2017 inseriscono in tali accordi apposite clausole comportamentali che legittimano il CIO a richiamare il Comitato organizzatore in caso di loro violazione¹⁴.

¹² UNESCO, *Carta Internazionale per l'Educazione fisica, l'Attività Fisica e lo Sport*, SHS/2015/PI/H/14/REV.), art. 1.1.

¹³ Consiglio d'Europa, *Recommendation CM/Rec(2021)5 of the Committee of Ministers to member States on the Revised European Sports Charter*, 13.10.2021, art. 1.

¹⁴ Cfr. CIO, *Host City Contract Principles. Games of the XXXIII Olympiad in 2024*, in «stillmed.olympic.org», 2017, link: <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIII-Olympiad-2024/Host-City-Contract-2024-Principles.pdf>, ultima consultazione: 10.02.2026.

Anche gli statuti e i codici disciplinari delle principali federazioni sportive internazionali riproducono e dettagliano tali obblighi, traducendo la clausola generale in regole operative. In ambito calcistico, l'art. 3 dello *Statuto FIFA* impegna la federazione a «contrastare ogni forma di discriminazione» e il *Codice Disciplinare FIFA* – riformato nel 2019 e ulteriormente rafforzato nel 2025 – qualifica come illecito qualsiasi comportamento che offenda la dignità di un Paese, di una persona o di un gruppo mediante parole o atti discriminatori per ragioni di razza, colore della pelle, origine etnica o nazionale, genere, disabilità, orientamento sessuale, religione, opinione politica o altre condizioni, prevedendo una sospensione minima di dieci partite e sanzioni accessorie quali multe elevate, chiusura parziale o totale degli stadi, fino all'esclusione dalle competizioni e alla sconfitta a tavolino in caso di abbandono della gara per episodi razzisti¹⁵.

Il *Regolamento disciplinare UEFA*, all'art. 14, combina sanzioni economiche e sportive che spaziano dalla chiusura parziale degli spalti o a quella totale, definita «behind closed doors», fino all'esclusione dalle competizioni. A tal fine, come osservato, è stata formulata la c.d. *three-step rule*, che attribuisce agli arbitri il potere di fermare la gara, sospenderla temporaneamente e, in ultima istanza, farla cessare in presenza di cori o comportamenti razzisti persistenti, con perdita dell'incontro per la squadra i cui sostenitori sono responsabili di tali condotte.

Analoghe disposizioni vigono in altri sport di squadra. Il *Codice etico* della Federazione internazionale della pallacanestro (FIBA) vieta espressamente qualsiasi discriminazione tra i partecipanti per motivi di razza, sesso, origine etnica, religione, opinioni politiche, stato civile o altre condizioni, considerando il rispetto della dignità individuale un «valore fondamentale» del basket internazionale. Anche le *Regulations* 18 e 18.10 della Federazione internazionale del Rugby inseriscono tra le condotte di *misconduct* gli atti o le dichiarazioni discriminatorie per ragioni di religione, razza, sesso, orientamento sessuale, disabilità, colore o origine nazionale o etnica, prevedendo una serie di sanzioni che possono giungere all'esclusione a tempo o indefinita degli autori dalle competizioni sportive. Inoltre, si prevede la squalifica degli impianti per un certo numero di gare e la revoca dell'attribuzione di ospitare eventi internazionali, se precedentemente concessi. In modo speculare, i *Disciplinary Regulations* della Federazione internazionale della pallavolo (FIVB) stabiliscono che qualsiasi condotta discriminatoria sia sanzionata «in proporzione alla gravità della discriminazione», potendo colpire tanto gli individui quanto le federazioni nazionali¹⁶.

Il quadro normativo di rango internazionale è dunque articolato e formalmente robusto; tuttavia, come osservato nell'introduzione, la sua implementazione è spesso

¹⁵ Cfr. FIFA, *Disciplinary Code 2025*, in «digitalhub.fifa.com», art. 15, link: <https://digitalhub.fifa.com/m/6094262690de769/original/FIFA-Disciplinary-Code-2025.pdf>, ultima consultazione: 10.02.2026.

¹⁶ Cfr., *amplius*, F. Gao, *Anti-Racism Regulatory Framework in International Sports Governance Bodies*, in A. Greenhow, J. Wolohan, *The Routledge Handbook on Sports Law and Governance*, Routledge, New York 2025, pp. 11 ss.

timida e comunque non omogenea. Benché le federazioni nazionali e internazionali e le leghe si sforzino di organizzare campagne mediatiche incisive, come ad esempio quelle che hanno diffuso gli slogan *Say No to Racism*, *Respect* o *Equal Game*¹⁷, non può negarsi che la repressione del razzismo nello sport e nel calcio in particolare risulti ancora simbolica e raramente incisiva. Il problema, a ben vedere, non risiede tanto nella carenza di un efficace apparato normativo, quanto nella debolezza strutturale della sua implementazione; inoltre, manca, o comunque è debole, la percezione della lesione che subiscono gli atleti e le atlete quando vengono offesi/e.

3. Il diritto alla pratica sportiva come diritto culturale e la sua correlazione con il principio di non discriminazione

Considerando il quadro normativo esistente, può dirsi che gli atleti/e sono titolari di un diritto assoluto alla partecipazione alle competizioni sportive. Sul contenuto del diritto, vi è stata di recente una riflessione, di cui si darà conto nel prosieguo, il cui risultato, forse, potrebbe giustificare interventi più incisivi contro le discriminazioni.

Il concetto dal quale prendere le mosse è quello secondo cui l'atleta, quando compete non partecipa unicamente a una gara sportiva strettamente intesa, ma esercita un diritto più ampio che include l'espressione della sua identità personale e culturale all'interno dello spazio sportivo. L'art. 15 del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, nella parte in cui afferma che «tutti» hanno diritto a «prendere parte alla vita culturale» è stato infatti interpretato dal *General Comment n. 21* del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR) nel senso che la «vita culturale» comprende anche le pratiche sportive e ludiche, intese come forme condivise di espressione, creatività e socializzazione¹⁸. In questa direzione si inserisce l'interpretazione offerta dalla Relatrice Speciale delle Nazioni Unite in materia di diritti culturali, Alexandra Xanthaki, la quale ha evidenziato che il diritto alla vita culturale racchiude uno spazio privilegiato in cui rientrano l'identità, le memorie, i simboli collettivi e le forme di appartenenza della persona che si estrinsecano nell'arte, nella musica e in altre espressioni culturali¹⁹. Tra queste forme rientra anche lo sport, ovvero la partecipazione alle attività sportive.

¹⁷ Informazioni su queste campagne possono essere reperite sul sito dell'UEFA «uefa.com».

¹⁸ Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, *General Comment No. 21: Right of everyone to take part in cultural life*, 2009, in particolare parr. 11-16 e 55-59, ove si ricomprendono espressamente tra le attività culturali anche le pratiche sportive e ricreative, sottolineando gli obblighi positivi degli Stati nella rimozione di ostacoli discriminatori all'accesso alla vita culturale. Vedi anche *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* (PIDESC), adottato dall'Assemblea generale ONU il 16.12.1966, art. 15, che riconosce a «tutti» il diritto a «prendere parte alla vita culturale»: base testuale per la qualificazione della pratica sportiva come segmento del diritto culturale all'identità personale.

¹⁹ ONU, *Field of cultural rights. Note by Secretary-General, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights*, Alexandra Xanthaki. *The right to participate in sports*, A/79/299, in «documents.un.org», 07.08.2024,

Questa accezione del «diritto a fare sport» è stata chiarita dall'esperta dell'ONU in occasione del parere richiestole dalla Commissione atleti del CIO in merito alla riammissione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni sportive internazionali²⁰. In vista delle Olimpiadi di Parigi del 2024, infatti, l'esperta ha criticato la loro inibizione decretata da diverse federazioni sportive internazionali, su sollecitazione dello stesso CIO, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo²¹. A parere di Xanthaki, infatti, il divieto di partecipazione decretato «esclusivamente sulla base della nazionalità», costituisce una forma di discriminazione diretta incompatibile con il diritto a prendere parte alla vita culturale, di cui lo sport costituisce un segmento specifico²². La *Carta olimpica*, del resto, autoqualificandosi come «strumento fondamentale di natura costituzionale»²³, dovrebbe fungere da parametro principale di riferimento, nella parte in cui afferma che il diritto allo sport deve essere esercitato senza alcun tipo di discriminazione. Ma se la pratica sportiva deve essere tutelata come proiezione della personalità e come diritto culturale individuale, è lampante che le offese razziste rivolte ad atleti/e di colore durante le competizioni sportive costituiscono anche una limitazione del loro diritto a partecipare alla vita culturale, alla possibilità di essere «se stessi», nei modi e con le espressioni intimamente collegate alla loro identità personale. In altre parole, trasposte sul terreno sportivo, le offese a sfondo razzista provenienti dagli spalti o perpetrate attraverso altri canali negano l'accesso dell'atleta a un ambito essenziale della vita culturale, hanno una ricaduta diretta sulla sua dignità, sull'autostima e sulla possibilità di riconoscersi – ed essere

link: <https://docs.un.org/en/A/79/299>, ultima consultazione: 10.02.2026. Cfr. anche, come documento preliminare, *Introductory remarks by the UN Special Rapporteur in the field of cultural rights (edited version) in the consultation call with athletes held on Friday*, in «stillmed.olympics.com», 24.03.2023, link: <https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2023/03/Transcript-special-rapporteur.pdf>, ultima consultazione: 10.02.2026. Il parere insieme a diverse altre risposte a domande specifiche sul punto, sono scaricabili in rete. *Amplius*, sul diritto alla vita culturale, sempre dell'esperta, cfr. ONU, *Development and cultural rights. Note by Secretary-General. Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Alexandra Xanthaki, A/77/290*, in «documents.un.org», 15.03.2022, link: <https://docs.un.org/en/A/77/290>, ultima consultazione: 10.02.2026.

²⁰ Sulla questione, cfr. L. Melica, *The right to take part in sport as a segment of the right to take part in cultural life. Principi e valori dello sport olimpico a margine della decisione di riammissione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi del 2024*, in *Sport integrity e Rule of law nelle attività sportive: itinerari e prospettive per un modello di sport europeo*, a cura di L. Melica, ESE Publishing, Lecce 2025, pp. 7-32.

²¹ Cfr. L. Santoro, *Le «sanzioni sportive» nel contesto dell'emergenza bellica. Analisi critica alla luce del principio di neutralità dello Sport*, in «Rivista di diritto sportivo», 2023, n. 1, pp. 3-26; S. Bastianon, *Sport e neutralità al tempo del conflitto russo-ucraino*, in «Rivista di diritto sportivo», n. 1, 2023, pp. 27-46; L. Melica, *I principi fondamentali dell'Olimpismo e la loro applicazione nelle situazioni a forte impatto geopolitico*, in «Rivista di diritto sportivo», 2022, n. 2, pp. 442-460; Id., *La presunta «neutralità» del diritto transnazionale dello sport*, in «Diritto dello Sport», 2021, vol. 2, n. 2, pp. 1-10.

²² Cfr. *supra*, nota 19.

²³ Dal 2004 nella *Introduzione* alla *Carta olimpica* si legge testualmente: «The Olympic Charter, as a basic instrument of a constitutional nature, sets forth and recalls the Fundamental Principles and essential values of Olympism» (corsivi aggiunti).

riconosciuto/a – come parte di una comunità di riferimento. In definitiva, se gli insulti non cessano subito, l'atleta ha diritto a lasciare il campo da gioco, sussistendo un fattore impeditivo alla sua partecipazione alla gara sportiva.

4. Ostacoli e freni all'attuazione piena del diritto alla pratica sportiva

Come osservato più sopra, la prospettiva dei diritti culturali consente di riformulare il diritto allo sport come diritto a praticare, vivere e rappresentare una specifica dimensione culturale della persona. L'offesa impedisce infatti la partecipazione, o comunque la rende parziale, al punto che, come osservato, gli atleti e le atlete hanno diritto a lasciare il terreno di gioco e ad azionare rimedi giurisdizionali in grado di risarcire i danni o rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro partecipazione.

Di conseguenza, non è più sufficiente che le Federazioni e le Leghe sportive affermino, enfaticamente, di "opporsi al razzismo", ma le autorità di governo dello sport dovrebbero fattivamente intervenire per consentire l'esercizio del diritto delle persone offese. Inteso come pendant al diritto alla pratica sportiva, il mancato contrasto ai cori a sfondo razzista, alle aggressioni verbali e alle campagne d'odio online configura dunque una violazione diretta, azionabile dalle persone colpite. Inoltre, considerando la cornice di pubblico che assiste agli eventi sportivi, in presenza o da remoto, è lampante che le reiterate offese di stampo razzista possono anche essere suscettibili di destabilizzare la convivenza generale. Di conseguenza, gli Stati, in caso di inerzia delle istituzioni sportive, dovrebbero intervenire in via sostitutiva, trattandosi di condotte lesive dei principi fondamentali, in presenza delle quali la riserva di autonomia e indipendenza generalmente riconosciute alle Istituzioni sportive nella gestione del fenomeno sportivo, non può non regredire.

Qualora, poi, siano gli Stati stessi a essere passivi, spetta al CIO e alle Federazioni sportive, in attuazione della *lex sportiva*, intervenire per rendere attuabile l'esercizio della pratica sportiva, colpendo con tutte le sanzioni possibili gli Stati (*rectius*: le organizzazioni sportive che possono riferirsi agli Stati) che rimangono passivi.

Preme però osservare che, in passato, né le une – le autorità sportive – né le altre – le autorità statali – hanno operato efficacemente in tal senso. Le prime, infatti, hanno di sovente ignorato le pratiche liberticide adottate da molti Stati imposte alle Federazioni sportive nazionali. Esistono molteplici esempi. Per esigenze di sintesi, ne richiamerò solo alcuni particolarmente emblematici, a partire da due situazioni in cui si è esaltato il coraggio delle protagoniste. Mi riferisco alle atlete musulmane, Hassiba

Boulmerka²⁴ ed Elnaz Rekabi²⁵. La prima fu costretta a lasciare l'Algeria per le minacce subite a seguito della decisione di gareggiare in pantaloncini e senza copricapo come segno della sua volontà di emancipazione. La seconda, campionessa di arrampicata, fu sottoposta a misure coercitive per aver gareggiato senza velo, potendo uscire dal carcere solo dopo avere "ammesso" che il velo le era caduto inavvertitamente. Rimanendo in Iran, nel luglio 2025, le autorità statali imponevano alla Federazione internazionale della pallacanestro di rimuovere dai canali social della Coppa d'Asia un video delle giocatrici della nazionale femminile, che avevano improvvisato una danza accompagnata da musica durante il riscaldamento. Le atlete esprimevano la propria personalità e aspirazione nel contesto dell'esercizio dell'attività sportiva, che si scontrava, però, con il divieto per le donne iraniane di danzare in pubblico. È lampante che le autorità sportive, acconsentendo alla richiesta della Federazione iraniana (ovviamente pressata dalle autorità statali del Paese) di oscurare il video, impedivano l'esercizio del diritto allo sport invece di salvaguardarlo. Analogamente, le istituzioni sportive sono rimaste inerti quando il judoka iraniano Saeid Mollaei, dopo essersi rifiutato di boicottare gli avversari israeliani non gareggiando contro di loro, è stato costretto all'esilio e a gareggiare con un'altra Federazione sportiva²⁶. Il caso forse più eclatante ha riguardato la tennista cinese Peng Shuai, scomparsa dalla scena pubblica dopo avere denunciato di molestie sessuali un alto dirigente della Federazione cinese. Fortunatamente, in questo caso, la *Women's Tennis Association* sospendeva i tornei che si dovevano svolgere nel Paese, denunciando l'assenza di garanzie per la sicurezza e la libertà di espressione dell'atleta. Altrettanto grave, infine, è stata la decisione dello Stato nordcoreano, che alle ultime edizioni delle Paralimpiadi ha imposto al Comitato olimpico del Paese una vera e propria selezione al ribasso degli atleti/e destinati a disputare le gare. In pratica, si sarebbe adottata una strategia di *nation branding* partecipando alle gare olimpiche con pochissimi atleti/e a riprova di un contesto interno segnato da pratiche diffuse di discriminazione, segregazione istituzionale e carenza di servizi a favore della disabilità²⁷. Trattasi, nuovamente, di un'inequivocabile menomazione del diritto alla pratica sportiva.

²⁴ Cfr. W.J. Morgan, *Hassiba Boulmerka and Islamic Green: international sports, cultural differences, and the postmodern interpretation*, in *Sport and Postmodern Times*, a cura di G. Rail, SUNY Press, New York 1998, pp. 345-366.

²⁵ Cfr. M. Saffari, *Unraveling Iran's Sport Landscape in the Shadow of Political Control*, in *Research in the Sociology of Sport. Arab and Middle Eastern Sport: Critical Muslim Perspectives*, a cura di A.E. Ali, U. Hussain, Emerald, Leeds 2025, pp. 215 ss.

²⁶ Cfr. La Repubblica, *Judo, l'Iran bandito da tutte le competizioni dopo il caso Mollaei*, in «repubblica.it», 18.09.2019, link: https://www.repubblica.it/sport/vari/2019/09/18/news/judo_caso_mollaei_iran_bandito-236326608/, ultima consultazione: 10.02.2026.

²⁷ Cfr. J. Zwetsloot, S. Reddy, *As Paris 2024 nears, 'godmother' of North Korean Paralympians champions change*, in «nknews.org», 14.06.2024, link: <https://www.nknews.org/2024/06/as-paris-2024-nears-godmother-of-north-korean-paralympians-champions-change/>, ultima consultazione: 10.02.2026.

Ebbene, in tutti questi casi, le Istituzioni sportive – nazionali e internazionali – invece di segnalare al Comitato olimpico internazionale la violazione del diritto a praticare sport nella sua accezione culturale e come spazio di effettivo esercizio della libertà degli atleti hanno reagito in modo timido, talora limitandosi a spostare eventi o comunque ad adottare interventi simbolici, talaltra a non fare nulla di concreto, ovvero ad adottare comportamenti ambivalenti.

L'esempio forse più eclatante che rivela quest'ultima attitudine riguarda il comportamento adottato contro i Governi di Russia e Bielorussia da un lato e quello ben diverso riservato allo Stato di Israele. Come osservato, in attuazione del diritto degli atleti di esercitare il proprio diritto alla vita culturale (nel cui ambito rientra la partecipazione a eventi sportivi), veniva meno l'inibizione assoluta degli atleti russi e bielorussi dalle gare internazionali, sostituita poi con la partecipazione a titolo individuale senza inno e bandiera nazionali. Diversamente, dopo l'invasione della Striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano e dopo le diffuse denunce di uccisioni di civili palestinesi, compresi numerosi atleti e la distruzione di infrastrutture sportive al punto da impedire in toto l'esercizio della pratica sportiva nei territori occupati, il Presidente del CIO, nel rispondere a una richiesta di sanzioni contro Israele, affermava lapidariamente che la "neutralità" dell'Istituzione di governo dello sport, impediva di intervenire nel senso richiesto, osservando che il CIO «non è nel business della politica»²⁸. Questa asimmetria tra la rapidità e la severità delle misure adottate contro Russia e Bielorussia e la sostanziale inerzia nei confronti di Israele è stata considerata da una parte crescente della dottrina e dell'opinione pubblica come un caso emblematico di doppio standard nell'applicazione dei principi olimpici di non discriminazione e di rispetto dei diritti umani²⁹.

²⁸ La specifica richiesta era stata fatta dal Comitato olimpico palestinese, invocando, in analogia con Russia e Bielorussia, la violazione della tregua olimpica a causa della guerra a Gaza. In conferenza stampa, Thomas Bach ha respinto la richiesta richiamando la neutralità del CIO, dichiarò, come affermato nel testo, che l'istituzione «non è nel business della politica», ma ha la missione di riunire gli atleti, valorizzando la «pacifica coesistenza» dei Comitati olimpici israeliano e palestinese all'interno del Movimento olimpico. Cfr. The Times of Israel, *IOC president stresses neutrality after Palestinians request Olympic ban on Israel*, in «timesofisrael.com», 23.07.2024, link: <https://www.timesofisrael.com/ioc-president-stresses-neutrality-after-palestinians-request-olympic-ban-on-israel/>, ultima consultazione: 10.02.2026, che riporta le parole del Presidente Bach alla conferenza stampa tenuta a Parigi qualche giorno prima. Vedi anche CIO, *Declaration by the IOC against the politicisation of sport*, in «olympics.com», 19.03.2024, link: <https://www.olympics.com/ioc/news/declaration-by-the-ioc-against-the-politicisation-of-sport>, ultima consultazione: 10.02.2026.

²⁹ Cfr. A. Duval, *Sport is sailing rudderless into geopolitical storms - Russia and Israel responses show how absence of rules makes FIFA and the IOC tools of the global north*, in «Asser Institute Blog», 31.03.2024, link: <https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/?tag=Olympic+Truce>, ultima consultazione: 10.02.2026; J. Krieger, L. Goretti, *Russia Out, Israel In: The Double Standard of International Sport*, in «IAI Commentaries», 2025, n. 25, pp. 1-5.

5. Gli atleti e le atlete come testimonial dell'antirazzismo: dal sistema statunitense all'attuazione dei valori dell'Olimpismo

L'attuazione del diritto alla pratica sportiva nel senso e contenuto sopra esplicitati può coinvolgere in prima persona gli stessi atleti. In questo senso, un interessante termine di raffronto è quanto verificatosi nel sistema sportivo statunitense. Nel 2016, il campione di football Colin Kaepernick diede inizio, durante l'inno, alla pratica del «take a knee» per denunciare il razzismo sistemico e la violenza della polizia statunitense. Inizialmente, il giocatore fu criticato dalle istituzioni sportive (Lega in primis) e fu addirittura messo al bando, a riprova del fatto che il sistema del football era riluttante ad accettare che la piattaforma sportiva diventasse un luogo pubblico di contestazione antirazzista. Tuttavia, dopo l'uccisione di George Floyd, nel 2020, il *Commissioner* della Lega NFL Roger Goodell riconosceva pubblicamente che la NFL «aveva sbagliato a non ascoltare i giocatori prima», e apriva agli inginocchiamenti, alla diffusione di messaggi contro il razzismo e al sostegno di iniziative di giustizia sociale³⁰. Analogamente, la Lega basket (NBA) trasformava le proteste del 2020 in uno spazio dichiaratamente politico, riportando la scritta *Black Lives Matter* sui parquet di gioco e veicolando una serie di messaggi di eguale tenore, che venivano stampati sulle divise da gara, quali, ad esempio, *Equality, I can't breathe, Say their names*³¹. In questo modo si riconosceva il diritto degli atleti a utilizzare l'arena sportiva per le rivendicazioni contro il razzismo sistemico; anzi, gli atleti divenivano gli ambasciatori del sistema sportivo per la prevenzione del razzismo. Parallelamente, la NFL approvava la c.d. *Rooney Rule*, consistente in una serie di azioni positive, tra cui l'obbligo di selezionare candidati appartenenti a minoranze per posizioni di *head coach* o altri ruoli apicali³². Un ulteriore segno del cambiamento si è avuto con l'applicazione del *Title VII del Civil Rights Act* ai campionati sportivi universitari nel cui contesto i

³⁰ K. Conway, Roger Goodell: NFL 'wrong' for not listening to protesting players earlier, in «nfl.com», 05.06.2020, link: <https://www.atlantafalcons.com/news/report-roger-goodell-speaks-out-says-nfl-wrong-to-not-listen-to-players-on-prote#:~:text=%22We%2C%20the%20NFL%2C%20condemn,needed%20change%20in%20this%20count ry.%22>, ultima consultazione: 10.02.2026. Cfr. N. Brown-Devlin, *Examining the role of social media, employee voice, and the National Football League's organizational response to NFL athlete racial justice protests*, in «Public Relations Inquiry», 2023, vol. 12, n. 1, pp. 71-91; C. Jepsen, L.K. Jepsen, *Taking a Knee: Effect of NFL Player Protests on Subsequent Employment and Earnings*, in «Journal of Economics, Race, and Policy», vol. 6, 2023, pp. 187-199.

³¹ Cfr. M. Ekkelboom, *Anti-Racism Protests in US Basketball: Positions of the NBA from Historical, Sociological, and Political Perspectives*, in «The International Journal of Sport and Society», 2023, vol. 15, n. 1, pp. 49-71; D.D. Brown, L.D. Alexander, T. Lewis, *Struggle in the Bubble: The National Basketball Association's Response to Player Activism in the 2020 Bubble*, in «Sociology of Sport Journal», 2023, vol. 41, n. 2, pp. 121-130.

³² Cfr. C. DuBois, *The Impact of "Soft" Affirmative Action Policies on Minority Hiring in Executive Leadership: The Case of the NFL's Rooney Rule*, in «American Law and Economics Review», 2016, vol. 18, n. 1, pp. 208-233.

cori razzisti costituiscono una costante. A tal fine, gli insulti razzisti sono stati considerati delle molestie – *harassments* – suscettibili di dar luogo a responsabilità del datore di lavoro per difetto di prevenzione e di reazione appropriata³³.

Su un piano più generale, l'esperienza statunitense è stata speculare all'evoluzione che si è avuta nel Movimento olimpico soprattutto grazie all'impulso della Commissione atleti del CIO. Anche nel sistema olimpico, inizialmente, la tendenza era quella dell'oscuramento delle proteste, richiamando il principio di neutralità politica cristallizzato nel Principio Fondamentale dell'Olimpismo n. 5 e nella Regola 50 della *Carta olimpica*³⁴. A seguito, però, di una reazione della Commissione atleti si è avviata una consultazione interna, al termine della quale il CIO ha adottato delle linee guida sull'«athlete expression», invertendo, di fatto, la tendenza in atto, al punto che oggi gli atleti, in specifici contesti – villaggio olimpico, social media istituzionali, luoghi dove si tengono le conferenze stampa e in diversi altri momenti pre-gara – non solo possono veicolare messaggi espliciti contro il razzismo, a favore della pace e, più in generale, a sostegno ai diritti umani, ma sono addirittura raccomandati a farlo dalle autorità sportive³⁵.

6. Considerazioni conclusive

L'insieme di queste esperienze – internazionali, europee e statunitensi – conferma un dato comune: le norme antidiscriminatorie esistono, ma la loro attuazione resta condizionata da resistenze culturali, interessi economici e timori reputazionali. Ricondurre lo sport al perimetro dei diritti culturali e collocare la *Carta olimpica* all'incrocio tra *lex sportiva* e diritto internazionale dei diritti umani significa allora proporre un salto di paradigma. Sul piano concettuale, si deve infatti prendere atto che ogni atleta, a prescindere dalla disciplina e dall'ordinamento nazionale di appartenenza, è titolare di un diritto soggettivo alla pratica sportiva che deve essere privo di discriminazioni perché costituisce una proiezione della sua partecipazione alla vita culturale. Sul piano operativo, si deve pretendere che le Federazioni sportive, le Leghe e i Comitati olimpici traducano questo diritto in standard vincolanti di prevenzione, sanzione e riparazione, che devono riguardare tanto il razzismo che si

³³ Cfr. J. Steggerda-Corey, *The Case for NCAA Liability for Spectator Racial Harassment of Athletes*, in «Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal», 2024, vol. 31, n. 1, , pp. 1–23.

³⁴ *Carta olimpica*, regola 50: «No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas».

³⁵ CIO, *IOC Athletes' Commission's recommendations on Rule 50 and Athlete Expression at the Olympic Games fully endorsed by the IOC Executive Board*, in «olympics.com», 21.04.2021, link: <https://www.olympics.com/ioc/news/ioc-athletes-commission-s-recommendations-on-rule-50-and-athlete-expression-at-the-olympic-games>, ultima consultazione: 10.02.2026. Cfr. M. James, *Restricting Athletes' Voices: The Evolution of Rule 50 and Its Application at Tokyo 2020 and Beyond*, in *The Routledge handbook on Mega-Sporting Events and Human Rights*, a cura di W. Rook, D. Heerdt, Routledge, London 2023, pp. 448-458.

esprime sugli spalti, quanto le forme più sottili di esclusione strutturale (accesso alle carriere tecniche e dirigenziali, scelta delle sedi dei grandi eventi, condizioni materiali di sicurezza e di espressione per le minoranze).

Se l'Olimpismo intende evitare che la sua "Costituzione" si riduca a una retorica di facciata, o, ancor peggio, a norme intransigenti o a mere raccomandazioni a seconda dei casi, è fondamentale che Istituzioni sportive attuino effettivamente il diritto degli atleti che sono i protagonisti del fenomeno sportivo di alto livello. L'esigenza che emerge dalla comparazione giuridica è dunque chiara: costruire un diritto allo sport che non si limiti a gestire le competizioni, ma sia capace di difendere attivamente l'eguaglianza e la dignità degli atleti, riconoscendo nella loro presenza e nella loro voce – in campo come fuori – una forma essenziale di partecipazione alla vita culturale.

